



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Azione
revocatoria

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 16109/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 26168

- Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente -
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Rep. 4363

Ud. 23/10/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16109-2008 proposto da:

IF elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA NICASTRO 3, presso lo studio
 dell'avvocato VOCCIA CARLO, rappresentata e difesa
 dall'avvocato LUCIO RODOLFO CRISCI giusta procura
 speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

2086

contro

BC

SPA (già BPI

) , in persona del suo
 Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof.

Dr. RAFFAELE PICELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato
STEFANO MASTROLILLI, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARIO TEDESCHI giusta procura speciale
a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

ZAM , ZB ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 309/2008 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 23/01/2008, R.G.N.
1997/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

udito l'Avvocato FABRIZIO CRISCI per delega;

udito l'Avvocato MARIO TEDESCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto;





Svolgimento del processo

La BPI , creditrice dello Z per la restituzione di un finanziamento, citò in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con i quali quest'ultimo aveva trasferito un cespite immobiliare in favore di sua sorella ZAM ed altro cespite in favore di IF .

Il Tribunale di Benevento accolse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Napoli.

Propone ricorso per cassazione IF attraverso due motivi. Si difende con controricorso la BC (già BPI).

Motivi della decisione

Attraverso il 1° motivo (violazione artt. 177 e 102 c.p.c.) la ricorrente sostiene che il contraddittorio non sia integro, siccome la B avrebbe dovuto citare in giudizio anche il marito della I , la quale acquistò il bene in regime di comunione legale.

Il motivo è infondato. Basti citare in proposito il principio giurisprudenziale in ragione del quale, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chiedi al giudice una pronuncia che



incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione. (Cass. n. 2082/13 ed in origine SU n. 9660/09).

Il secondo motivo (violazione artt. 2901, 2704 e 2729, vizi della motivazione, violazione art 116 c.p.c.) è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile laddove la ricorrente prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una nuova e differente valutazione degli elementi probatori emersi in ordine alla accertata sussistenza della consapevolezza, da parte della ricorrente stessa, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E' infondato laddove lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, posto che il giudice del merito s'è rigorosamente attenuto ai principi giurisprudenziali in materia ed ha espresso il suo giudizio mediante motivazione logica e congrua. A riguardo basti citare Cass. n. 15257/04, a mente della quale il pre-



supposto soggettivo dell'azione revocatoria, che nell'ipotesi di atto successivo al sorgere del credito è costituito dalla *scientia fraudis*, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni e l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui € 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014

L'Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 12 DIC 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA